



TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott. Mario Cecchini	Giudice
dott.ssa Caterina De Liguori	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della **dott.ssa FRANCESCA PANATO** (nata a Cittanova il 30/10/1956 e residente in Polistena alla via Dei Fiori n. 103 – c.f. PNTFNC56R70C747C), titolare dell'omonima impresa individuale

FATTO

Con ricorso depositato in data 10/12/2015 (R.G. n. 1/2015) ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. e successivo piano integrato in data 20/06/2016 la dott.ssa Francesca Panato, titolare dell'impresa Farmacia Francesca Panato (corrente in San Martino di Taurianova alla via Giovanni XXIII n. 21 – partita iva 00522760800) ha proposto un concordato preventivo con cessione dei beni ed apporto di finanza esterna.

Con decreto del 10/01/2017 il Tribunale di Palmi, preso atto della ritualità della procedura e della raggiunta maggioranza dei creditori votanti, ha omologato il concordato preventivo strutturato con *“pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del commissario giudiziale; pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati; pagamento dei creditori chirografari in misura del 81,86%”* e con liquidatore “volontario” indicato dalla proponente prima nell'avv. Arcangelo Guerrisi e successivamente nella dott.ssa Antonella Zinnarello (commissario giudiziale avv. Adriana Siclari).

Nel corso della fase liquidatoria – già realizzata nella parte concernente la cessione del ramo di azienda “farmacia” – il liquidatore ha segnalato circostanze ostative alla regolare prosecuzione dell'attività ed il commissario giudiziale ha depositato in data 17-18/04/2019 un'articolata relazione sulla cui base il Tribunale ha azionato la procedura per la revoca/annullamento dell'ammissione al concordato preventivo.



Con provvedimento assunto nella camera di consiglio del 18/07/2019 il Tribunale (peraltro sulla base delle circostanze fattuali riconosciute dalla stessa dott.ssa Panato nella memoria del 18/04/2019) ai sensi degli artt. 138 e 186 L.F. ha annullato il concordato preventivo e, preso atto del deposito di istanza di fallimento da parte della Allinaz Healthcare Italia Distribuzione S.p.A., ha disposto la fissazione di apposita udienza per garantire alle parti il contraddittorio al riguardo.

La dott.ssa Francesca Panato si è costituita a ministero dell'avv. Salvatore Barreca depositando memoria difensiva in data 9/10/2019 e poi in data 12/12/2019 deducendo, in sintesi: l'irritualità del provvedimento di annullamento, assunto con la forma del decreto invece che con quella della sentenza, rispetto al quale ha chiesto la revoca; l'infondatezza dei motivi del disposto annullamento, anche in ragione dell'originaria assenza nel piano concordatario dell'inclusione dei "benefici" ARCEA spettanti alla dott.ssa Panato e dell'impegno del coniuge a conferire nella massa attiva concordataria i beni erroneamente indicati nella relazione del liquidatore e poi del commissario giudiziale e poi ancora nel decreto del Tribunale di annullamento; l'illegittimità della condotta degli organi della procedura ed in particolare del commissario giudiziale che non ha esaminato e proposto ai creditori la rimodulazione del concordato delineata dalla dott.ssa Panato nella memoria depositata all'udienza del 18/04/2019; l'assenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento in ragione della solvibilità della dott.ssa Panato comprovata anche dalla relazione tecnica allegata alla proposta di rimodulazione del 18/04/2019.

La Allinaz Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Tartuffo e Maria Cristina Russo) ha insistito nella declaratoria di fallimento.

All'udienza del 18/12/2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata inammissibile in questa sede la richiesta di revoca del provvedimento assunto nella camera di consiglio del 18/07/2019 con il quale ai sensi degli artt. 138 e 186 L.F. è stato disposto l'annullamento del concordato preventivo.

Al di là della veste formale che lo ha caratterizzato – e sulla cui eventuale erroneità ed i suoi possibili effetti la valutazione non può che essere rimessa alla competente autorità giudiziaria – non v'è dubbio che il provvedimento assunto dal Collegio nella camera di consiglio del 18/07/2019 ha natura oggettivamente ed inequivocabilmente decisoria, sicché le censure sulla sua legittimità devono essere necessariamente veicolate con le forme e nelle sedi di gravame (che, invero, appaiono tutte comunque sussumibili nel reclamo innanzi alla Corte di Appello) ma non certo attraverso una mera istanza di "revoca" innanzi al medesimo organo.



All'inammissibilità della revoca da parte di questo Tribunale consegue la concreta inutilità della disamina delle ragioni che la dott.ssa Francesca Panato ha posto a sostegno della richiesta, se non nella misura in cui potranno incidere sulla valutazione di insolvenza o meno della stessa ai sensi dell'art. 5 L.F.

Ciò posto, il ricorso per la declaratoria di fallimento è fondato, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal R.D. n. 267/1942, come modificato dal D.Leg.vo n. 5/2006 e dal D.Leg.vo n. 169/07.

Presupposto soggettivo

I – In senso generale va premesso che sono assoggettabili alla declaratoria di fallimento tutti gli imprenditori che svolgono un'attività commerciale, con l'unica eccezione rappresentata dagli “enti pubblici”.

Il più recente intervento normativo (il D.Leg.vo n. 169/07), proseguendo nel solco innovativo già segnato dal D.Leg.vo n. 5/2006, ha significativamente modificato il tradizionale criterio di delimitazione dell'ambito soggettivo degli imprenditori assoggettabili alle procedure concorsuali.

In particolare, l'art. 1 vigente (quello applicabile alle procedure dichiarate dall'1/01/2008) dispone che possono essere interessati dal fallimento tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (esclusi gli enti pubblici), a meno che non dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (comma II):

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.

Il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “*dimostrino*” – consente di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).

Invero, la valorizzazione della citata espressione (“... *i quali dimostrino il possesso congiunto* ...”) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della



domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.

La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).

In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti l'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).

Il legislatore, dunque, nel ridisegnare la disciplina relativamente ai requisiti soggettivi “escludenti” la fallibilità ha inteso abbandonare il tradizionale criterio della qualifica di “piccolo imprenditore” ed ha preferito correlare l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura concorsuale al requisito dimensionale oggettivo indipendentemente dalla qualifica dell'imprenditore.

Nell'attuale sistema, pertanto, anche il piccolo imprenditore è soggetto alla normativa sul fallimento se supera il requisito dimensionale indicato nell'art. 1 L.F..

Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).

In applicazione dei principi su indicati, dirimente ai fini della valutazione sulla fallibilità soggettiva non è la circostanza che un imprenditore sia “piccolo” dovendosi, piuttosto, accertare il requisito dimensionale di cui al citato art. 1 L.F..

II – Nell'esaminare i parametri di cui all'art. 1 L.F. la condivisa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha affermato che le “soglie” indicate nella norma devono essere rispettate in ognuno degli anni valutati, risultando irrilevante che la media complessiva del triennio rispetti il limite di legge poiché anche solo il superamento di un parametro per un solo anno è profilo sufficiente per dichiarare la fallibilità di un imprenditore.



Quanto al parametro dell'attivo patrimoniale (lett. a), dalla relazione ministeriale al D.Leg.vo n. 169/2007 si trae contezza della ratio che ha orientato la novella, cioè l'esigenza di ancorare la valutazione ad un dato di più agevole e soprattutto oggettivo accertamento rispetto al precedente criterio dell'ammontare degli investimenti (*"... il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell'ammontare degli "investimenti" viene sostituito con quello dell'"attivo patrimoniale", il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell'art. 2424 del codice civile ..."*).

Dunque, per espresso richiamo del legislatore la definizione di attivo patrimoniale (a fine esercizio) utile ai sensi dell'art. 1 L.F. è la medesima di cui all'art. 2424 c.c.; in tal senso si può affermare che l'attivo patrimoniale è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- a) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- b) immobilizzazioni, suddivise in immateriali, materiali e finanziarie;
- c) capitale circolante, costituito da giacenze di magazzino, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità finanziarie;
- d) ratei attivi (posta che, se non significativa, può essere assorbita dai crediti ricompresi nel capitale circolante).

La determinazione di valore delle singole componenti patrimoniali (dalle quali vanno esclusi i beni personali dei soci illimitatamente responsabili, in ragione del riferimento normativo all'"esercizio commerciale") è disciplinata dall'art. 2426 c.c..

Sotto il profilo probatorio la verifica del parametro de quo può essere compiuta attraverso i seguenti documenti alla cui allegazione giudiziale, si ribadisce, è onerato il resistente:

- bilanci d'esercizio, alla cui redazione alcuni degli imprenditori collettivi (società di capitale) sono obbligati dal codice civile (artt. 2423, 2454 e 2478-bis);
- inventari, che a norma del secondo comma dell'art. 2217 c.c. si chiudono con il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite, cui sono obbligati i residui imprenditori "non piccoli" nel rispetto della definizione di cui all'art. 2083 c.c.;
- gli altri documenti fiscali disponibili (il libro cespiti ammortizzabili per l'accertamento delle immobilizzazioni, i registri obbligatori ai fini Iva anche ai fini dell'accertamento del valore delle rimanenze, le dichiarazioni annuali modello UNICO, complete dei diversi allegati compresi gli studi di settore per l'accertamento delle componenti patrimoniali dichiarate) per gli imprenditori ammessi alla contabilità fiscale semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. 600/73;



- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, di cui all'art. 15, comma IV, L.F..

La validità probatoria della citata documentazione è, ovviamente, correlata alla verifica giudiziale di attendibilità e genuinità, così come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).

Quanto al parametro dei ricavi lordi (lett. b) inserito dal D.Leg.vo n. 5/2006, il c.d. decreto correttivo ha introdotto il criterio della rilevanza dei ricavi singolarmente realizzati “*nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza*”, non potendosi più far riferimento (come già detto) al criterio della media degli ultimi tre anni.

Nella definizione dei ricavi lordi, va osservato che l’uso del sostantivo “*ricavi*” esclude dal parametro ogni compenso che non sia corrispettivo di attività tipica di impresa (art. 2425 bis c.c.), restando così esclusi gli altri proventi quale che sia la loro natura.

Peraltro, la specificazione normativa di ricavi “*realizzati*” comporta che essi devono essere esaminati nel loro valore di competenza d’esercizio, indipendentemente dalla circostanza che siano stati effettivamente incassati.

Il tenore della norma non consente perplessità, infine, sull’annotazione che i ricavi devono essere computati “*al lordo*” dei costi sostenuti ed agli stessi correlati.

La determinazione di valore del parametro in esame si trae dallo schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c.. La documentazione probatoria è equiparabile a quella già indicata per l’attivo patrimoniale.

III – Ciò posto, nel caso di specie non vi è alcun dubbio sull’assoggettabilità a fallimento della dott.ssa Panato atteso che il requisito è stato dalla stessa riconosciuto nel ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria e che, del resto, tutta la documentazione contabile acquisita conferma il superamento di tutti i parametri di cui al citato art 1 L.F.

Dal che l’inevitabile conclusione sopra rassegnata.

Presupposto oggettivo

IV – E’ noto che il presupposto oggettivo che giustifica la dichiarazione di fallimento è costituito dallo stato di insolvenza manifestatosi attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l’imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Lo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 L.F. costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l’imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell’impossibilità di ottenerla con l’ordinario accesso



al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/003).

Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.

In tal senso la Suprema Corte ha sancito che lo stato di insolvenza *“non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”* (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).

Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti; così come, per contro, il requisito di cui all'art. 5 L.F. potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.

La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5215 del 27/02/2008; Cass. n. 9856 del 28/04/2006).

Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente l'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale

Nell'attuale assetto normativo il principio dell'unicità del debito (ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito di



cui all'art. 5 L.F. non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito (allo stato € 30.000,00) per l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità. Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di cui all'art. 15, comma IX, L.F. non è sufficiente a determinare il fallimento di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di fallimento.

Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di "grave impedimento" alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.

Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 5 L.F. solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455 del 28/03/2001).

Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio per il quale la principale (necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile.

V – Orbene, nel caso di specie la documentazione acquisita rende del tutto evidente lo stato di insolvenza della dott.ssa Panato nell'accezione di cui all'art. 5 L.F..

La misura dell'esposizione debitoria superiore al limite di cui all'art 15 L.F. è ampiamente dimostrata dall'elenco dei creditori ancora non soddisfatti presente nel fascicolo del concordato preventivo, richiamato nella relazione del liquidatore e poi in quella del commissario giudiziale del 17-18/04/2019, riconosciuto dalla stessa dott.ssa Panato nella perizia di parte redatto dal dott. Vincenzo Cavallo ed allegata alla memoria difensiva depositata all'udienza collegiale del 18/04/2019.



Peraltro nessuna contestazione è mai stata avanzata, neanche in questa fase di verifica prefallimentare, sulla correttezza dei debiti inseriti nelle scritture contabili dell'impresa individuale, sicchè in questa sede quell'esposizione può dirsi acclarata.

Anche la circostanza che dagli atti dell'istruttoria prefallimentare emerge lo stato di insolvenza dell'impresa resistente si trae oggettivamente ed univocamente dalle stesse allegazioni della dott.ssa Panato.

Al riguardo è esaustivo osservare che nella memoria difensiva depositata dalla resistente all'udienza collegiale del 18/04/2019 e nell'allegata relazione peritale si dà conto di un valore del patrimonio della dott.ssa Panato di complessivi € 2.429.748,05 (è questo, cioè, il valore di tutti i beni di cui ella dispone e rispetto ai quali si può operare la valutazione ai sensi dell'art. 5 L.F.) a fronte di passività riconosciute per € 3.681.670,00, tant'è che nella steso atto si conclude per una prospettiva di soddisfacimento dei creditori chirografari di circa il 57%.

I dati del predetto raffronto non sono stati modificati neanche nelle successive memorie del 9/10/2019 e del 12/12/2019 nelle quali, anzi, vi è un espresso richiamo alla bontà della rimodulazione del concordato sulla base di quei dati (pag. 8 della memoria del 12/12/2019).

Quindi è del tutto pacifico che la capacità patrimoniale della dott.ssa Panato non sia sufficiente all'integrale pagamento dei suoi creditori; parametro, quest'ultimo, che è l'unico possibile nella valutazione di cui all'art. 5 L.F. non potendosi imporre ai creditori (se non nell'ambito di un rituale concordato) un soddisfacimento inferiore al dovuto.

Inoltre, in nessuno dei passaggi della relazione peritale e di tutte le memorie vi è traccia della ipotetica natura transeunte della difficoltà economica. Né è possibile delinearla "d'ufficio" atteso che l'azienda "farmacia" risulta già ceduta – nell'ambito del concordato strutturato liberamente dalla dott.ssa Panato e gestito da un liquidatore dalla stessa nominato volontariamente – sicchè non vi sono elementi per "tracciare" un piano imprenditoriale al riguardo.

Infine priva di pregio – nell'attuale specifica sede procedurale – risulta la deduzione della resistente in punto di "obbligo" del commissario giudiziale di esaminare e proporre ai creditori una rimodulazione del piano concordatario sulla base della diversa prospettazione allegata alla memoria del 18/04/2019.

In tal senso è sufficiente osservare che per stessa ammissione della resistente quella del C.G. (anche nella lettura più estensiva dell'art 179 L.F.) è solo una facoltà e non un obbligo e si fonda su presupposti diversi dalla circostanza che il concordato omologato non è più eseguibile per condotte rimproverabili al proponente; circostanza, quest'ultima, che il C.G. ha esaustivamente argomentato e documentato nella relazione del 17-18/04/2019, che il Tribunale ha condiviso e che la stessa dott.ssa Panato ha di



fatto confermato (pur attribuendo una diversa chiave di lettura) nella memoria del 18/04/2019.

Del resto si è già detto che proprio quella invocata rimodulazione costituisce la prova oggettiva dell'attuale insolvenza della resistente che con tutte le sue sostanze è in grado di soddisfare i creditori chirografari per circa il 57% (misura, questa, che sarebbe stata ragionevole in un concordato così strutturato ad origine, o in un concordato non eseguito per fattori esterni non riconducibili al proponente, ma non in questa sede prefallimentare).

In questo contesto, la sussistenza dello stato di insolvenza appare la naturale conclusione.

P.Q.M.

DICHIARA il fallimento della **dott.ssa FRANCESCA PANATO** (nata a Cittanova il 30/10/1956 e residente in Polistena alla via Dei Fiori n. 103 – c.f. PNTFNC56R70C747C), titolare dell'omonima impresa individuale.

Delega alla procedura il giudice dott. Mario Cecchini.

Nomina curatore il dott. Roberto Franchetti.

Ordina il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **22 aprile 2020 alle ore 10.00** per l'adunanza dei creditori che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato, per la verifica dello stato passivo.

Fissa ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine **perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza** per la presentazione delle relative domande di insinuazione con le modalità telematiche e le forme di legge.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, comma II, L.F..

Autorizza la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dall'art. 17 L.F., in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di "disponibilità liquide" per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2019

Il Presidente
dott. Piero Viola

